

## F.A.Q. – Bando “Completamento villaggio scolastico”

### Domanda 1

In riferimento alla gara di appalto di cui in oggetto, essendo la ns. Impresa qualificata per la categoria OG1 classifica IV, siamo a chiedere se possiamo partecipare in R.T.I. costituenda con impresa qualificata OS28 classifica III e categoria OG11 classifica I (equivalenza categoria OS30).

### Risposta 1

Si conferma che Codesta Spett.le Impresa, sulla base della ipotesi prospettata ( RTI con impresa qualificata in OS28 Classifica III e OG11 classifica I ) può partecipare alla gara , sulla base di quanto stabilito dal Bando/Disciplinare : "E' stabilito il principio di equivalenza della Categoria OG11 con le Categorie OS28-OS30".

### Domanda 2

#### PREMESSO

che è insito nel *favor participationis* che una stessa impresa possa partecipare contemporaneamente ad una pluralità di gare e a tale potenzialità non possono essere frapposte limitazioni che non discendano da un superiore e specifico interesse pubblico

#### CON LA PRESENTE SI CHIEDE

se il sopralluogo obbligatorio possa essere espletato da un tecnico di fiducia dell' impresa al quale sia conferito potere di rappresentanza con una procura mediante scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale e non da un notaio. (come indicato dagli articoli 2702 e 2703 del Codice Civile Libro Sesto: Della Tutela dei Diritti)

#### Art. 2702 Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).

#### Art. 2703 Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Con la presente si chiede una risposta celere ed univoca che consenta alla scrivente impresa di presentare in tempo utile l' offerta inerente la gara d' appalto di cui in oggetto.

### Risposta 2

In ordine al quesito rimesso , si comunica che l'interpretazione proposta non può essere accolta, per le motivazioni che di seguito si evidenziano.

Si fa rilevare come il Bando/Disciplinare di Gara preveda al Punto 2 che:

**OBBLIGO DI SOPRALLUOGO : Ai sensi dell'art. 106 del dpr 207 2010, l'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal**

**direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).**

Il medesimo Bando prevede che all'interno della Busta A debba essere presentata :

### **13 ) ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO**

**Attestazione rilasciata dal tecnico comunale competente**

**Ai sensi dell'art. 106 del dpr 207 2010, l'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).**

**Le previsioni del Bando sono conformi all'art.106 del DPR 207/2010 che recita al comma 2 :**

- 2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.*

L'art.106 prevede dunque che il concorrente prenda visione dei luoghi con i propri rappresentanti o personale dipendente ( proprio per favorire la partecipazione alle gare ), a garanzia della serietà dell'offerta, in quanto risponde agli interessi dell'Amministrazione e del concorrente verificare per tempo le condizioni dei luoghi oggetto dell'appalto, onde prevenire possibili future contestazioni e, nel contempo, mettere l'impresa in condizione di poter formulare un'offerta economica adeguata ed informata.

**Il Bando Disciplinare replica le previsioni dell'art.106 , come detto.**

Si evidenzia altresì che sia l'Autorità di Vigilanza nei suoi precedenti (parere n. 2 del 16 gennaio 2008, deliberazione n. 206 del 21 giugno 2007, Parere 11 marzo 2009 n. 35, **Parere n.37 del 16/9/2014** ) sia la giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza n. 11075 del 8 novembre 2007 e Consiglio di Stato, sez.V, sentenza n. 3 729 del 7 luglio 2005) hanno più volte ribadito la particolare importanza del momento del sopralluogo in relazione alla formulazione dell'offerta, in quanto esso mira a rafforzare il coinvolgimento del futuro appaltatore nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, al fine di prevenire eccezioni e riserve o eventuali ostacoli incontrati nella attività di esecuzione del contratto.

Il mancato espletamento di sopralluogo costituisce violazione di prescrizione di Regolamento ( art.106 comma 2 ) ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta ( vedasi Determinazione n.4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ).

Se, dunque, il sopralluogo garantisce la serietà dell'offerta, la richiesta della stazione appaltante di richiedere il sopralluogo a soggetti che sono in qualche modo "incardinati" nell'impresa concorrente , è legittima e conforme alle previsioni dell'art.106 del DPR 207/2010 .

**Pertanto , alla luce di quanto sinora esposto, tenuto conto che l'ipotesi prospettata si pone al di fuori sia delle previsioni del Bando/Disciplinare , sia delle previsioni dell'art.106 del DPR 207/2010 , essa non può essere accolta.**

**Si ribadisce pertanto come il sopralluogo possa essere espletato esclusivamente da:**

- Legale rappresentante/legali rappresentanti dell'impresa concorrente;
- Direttore Tecnico/Direttori Tecnici dell'impresa concorrente;
- Procuratori dell'Impresa (l'Impresa concorrente può naturalmente essere rappresentata ai sensi dell'art 1392 del Codice Civile ) ;
- Dipendente dell'impresa munito di apposita delega nella quale si attesti che il soggetto incaricato del sopralluogo è un dipendente del concorrente ;

Si prega pertanto, al fine dell'espletamento del sopralluogo, di attenersi alle previsioni del Bando .

**Ulteriore specifica:**

Ai sensi dell'art.106 del DPR 207/2010 risulta necessario che l'Impresa concorrente sia rappresentata adeguatamente ( Legale Rappresentante, Direttore Tecnico, Dipendente appositamente delegato ).

Al di fuori dei casi previsti dall'art.106 sono ammesse esclusivamente le forme civilistiche della rappresentanza, come regolata dall'art 1392 del Codice Civile .

***1392. Forma della procura.***

***La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.***

Pertanto, poiché i contratti di appalto degli enti pubblici, in forza delle norme di contabilità di Stato, devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa o notarile, è chiaro che sin dalla fase iniziale dell'appalto ( appunto il sopralluogo ) la rappresentanza dell'Impresa ( qualora si esca dalle fattispecie dell'art.106 ) deve essere dimostrata secondo le ordinarie procedure civilistiche, ossia con soggetto munito di apposita procura notarile.

Per cui si ritiene che, sulla base dell'art. 1392 del Codice Civile, la previsione di scritture private non trasferisca la rappresentanza dell'impresa concorrente e pertanto non sia accettabile.

A tale proposito si veda Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Deliberazione n. 206 Adunanza del 21 giugno 2007 e Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 16/1/2008 n. 2 - Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa Edilcantieri s.r.l. - lavori di restauro e riqualificazione degli edifici del Campo Boario: Padiglioni 37a e 37b. S.A: Accademia di Belle Arti di Roma;

**Pertanto si ribadisce come l'espletamento del sopralluogo possa essere espletato esclusivamente da:**

- Legale rappresentante/legali rappresentanti dell'impresa concorrente;

**-Direttore Tecnico/Direttori Tecnici dell'impresa concorrente;**

**- Procuratori dell'Impresa ( poiché l'impresa concorrente può naturalmente essere rappresentata ai sensi dell'art 1392 del Codice Civile, possono effettuare sopralluogo procuratori appositamente muniti di procura notarile) ;**

**- Dipendente dell'impresa munito di apposita delega nella quale si attesti che il soggetto incaricato del sopralluogo è un dipendente del concorrente ;**

### **Domanda 3**

è possibile partecipare alla gara in oggetto come RTI con la seguente suddivisione?

CATEGORIA OG1:  
51% MANDATARIA  
49% MANDANTE

CATEGORIA OS28:  
100% MANDATARIA

CATEGORIA OS30:  
100% MANDANTE

### **Risposta 3**

Il bando di gara recita :

11.C) REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO.

Ai sensi dell'art. 37, comma 6 del D.Lgs 163/2006, alla presente procedura possono partecipare ATI orizzontali/verticali , in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente sono assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale,purché in possesso di adeguata attestazione SOA, e le lavorazioni scorparabili sono assunte da mandanti associate in verticale.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che, per le imprese associate o consorziate in senso orizzontale nella Categoria prevalente, l'impresa mandataria possieda i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e chele imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

La configurazione dell'ATI sembra essere quella di una Capogruppo qualificata in OG1 ed in OS28 , con integrazione orizzontale nella categoria prevalente con impresa mandante . Poi sembra esserci una mandante ( la stessa ?) , che è qualificata in OS30 . La configurazione dell'ATI è ammissibile, purchè vi siano le qualificazioni richieste.

---

**Domanda 4**

Con riferimento alla procedura di gara, siamo a richiedere con la presente, se la ns impresa in possesso delle seguenti categorie SOA:

OG1 CLASS II

OG11 CLASS I

OS30 CLASS II

possa partecipare come impresa singola senza indicare il nominativo del subappaltatore per la categoria OS28

(UTILIZZANDO LA CAT OG11 IN CLASS PRIMA IN SOSTITUZIONE DELLA CATEGORIA OS28)

**Risposta 4**

Si conferma che, sulla base della ipotesi prospettata, l'impresa può partecipare alla gara, sulla base di quanto stabilito dal Bando/Disciplinare: "E' stabilito il principio di equivalenza della Categoria OG11 con le Categorie OS28-OS30".

---

**Domanda 5**

Avendo la nostra impresa categorie OG1 CLASSE 3° ED OS28 CLASSE 2°, SI CHIEDE COME MAI SI DEBBA PROCEDERE A COSTITUIRE R.T.I. PER LA CATEGORIA OS30, VISTO CHE QUEST'ULTIMA E' INDISPENSABILE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE PROCEDURA, MENTRE LA OS28 PUR ESSENDO DI MAGGIORE IMPORTO E' TOTALEMENTE SUBAPPALTABILE.

**Risposta 5**

La Categoria OS30 risulta essere "Strutture ,Impianti ed Opere Speciali" ai sensi dell'art.37 comma 11 del D.Lgs 163/2006 , che sono elencati all'art.12 comma 1 legge n.80/2014 in sostituzione dell'art.107 comma 2 del DPR 207/2010.

Essendo le OS 30 Strutture Impianti ed Opere Speciali oltre il limite del 15% dell'importo dell'appalto, scatta l'obbligo di ATI verticale previsto dall'art.37 comma 11 del D.Lgs 163/2006 qualora l'impresa non possieda in proprio la relativa qualificazione.

Non è dunque una questione di importi, bensì della classificazione della lavorazione OS30.

**Domanda 6**

Il consorzio ..... essendo un consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., è a chiedere se può delegare il Legale Rappresentante o dipendente dell'impresa consorziata che sarà indicata in sede di offerta.

**Risposta 6**

Si fa rilevare come il Bando/Disciplinare di Gara preveda al Punto 2 che:

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO : Ai sensi dell'art. 106 del dpr 207 2010, l'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).

In caso di associazione temporanea d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Il medesimo Bando prevede che all'interno della Busta A debba essere presentata :

### 13 ) ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO

Attestazione rilasciata dal tecnico comunale competente Ai sensi dell'art. 106 del dpr 207 2010, l'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).

In caso di associazione temporanea d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Il Bando/Disciplinare non prevede particolari formalità per l'espletamento di sopralluoghi da parte di consorzi ,pertanto il sopralluogo potrà essere effettuato dall'impresa consorziata indicata in fase di offerta

Si ribadisce come l'espletamento del sopralluogo possa essere espletato esclusivamente da:

- Legale rappresentante/legali rappresentanti dell'impresa concorrente;

- Direttore Tecnico/Direttori Tecnici dell'impresa concorrente;

- Procuratori dell'Impresa (l'Impresa concorrente può naturalmente essere rappresentata ai sensi dell'art 1392 del Codice Civile ) ;

- Dipendente dell'impresa munito di apposita delega nella quale si attesti che il soggetto incaricato del sopralluogo è un dipendente del concorrente ;

Si prega pertanto , al fine dell'espletamento del sopralluogo, di attenersi alle previsioni del Bando .

### **Domanda 7**

Al punto 4.3) - ANAC, del disciplinare di gara, viene richiesto di inserire la documentazione di cui ai punti a) e b), l'Impresa mandate in costituenda ATI ha cercato di inserire in fase di creazione la loro componente del pass, i documenti richiesti dalla stazione appaltante, ma al termine della procedura non è chiaro se gli stessi risultano caricati o meno (alleghiamo le schermate video). Abbiamo provato a contattare il numero verde ANAC, e ci è stato risposto che ad oggi non è possibile caricare documenti in fase di creazione del pass-oe ma che è solo possibile inserirli in

libreria. Successivamente, dopo l'apertura delle buste, la stazione appaltante potrà chiedere l'invio della documentazione in libreria.

### **Risposta 7**

Dalla schermata trasmessa risulta che le documentazioni sono state inserite in libreria. Pertanto, anche alla luce della risposta ANAC, inserite la documentazione in libreria . Si ricorda comunque che il Bando di Gara prevede :  
i) Le documentazioni di cui ai punti a , b devono essere prodotte dagli operatori economici in sede di partecipazione alla gara, mediante inserimento nel sistema AVCPASS delle stesse come documenti informatici, e dunque firmati digitalmente dal legale rappresentante, dall'amministratore o dall'operatore delegato dell'operatore economico ai fini dell'inserimento nel sistema AVCPASS.

Considerati i problemi di funzionamento che spesso vengono segnalati, in caso di mancato/parziale caricamento dei suddetti documenti, si procederà alla richiesta di regolarizzazione ( anche per PEC ) in analogia con il soccorso istruttorio previsto per il PASSOE. In caso di mancata regolarizzazione si procede all'esclusione dalla gara ( vedasi Cause di Esclusione Paragrafo 2,punto n) e punto q ) . Considerati inoltre i problemi di funzionamento del sistema Avcpass la stazione appaltante si riserva di verificare i requisiti dei concorrenti secondo le modalità ordinarie ( richiesta diretta agli Enti Certificatori) ,in maniera da rispettare i principi di celerità , efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

E si ricorda altresì come, all'interno della Busta A, proprio per avere da subito un riscontro sulla qualificazione dell'impresa, ed evitare almeno una parte di problematiche sulla gestione AVCPASS, è richiesta la presentazione cartacea di Attestazione SOA in originale o copia conforme

### **Domanda 8**

Al momento il pass-oe della mandante è in lavorazione, ma non ancora stato generato. L'operatore ANAC ci ha consigliato di contattare la stazione appaltante considerando la specifica richiesta di inserimento di documenti che a loro parere non può essere evasa in fase di gara.

### **Risposta 8**

Il Pass-oe della mandante dovrà essere generato. Anche in questo caso si consiglia di inserire la documentazione della mandante in libreria

### **Domanda 9**

Nel caso di costituenda ATI di tipo verticale chiediamo conferma delle percentuali di partecipazione da indicare nella dichiarazione di impegno a costituire ATI, per capogruppo OG1 - 56,22% - per mandante OG11 - 41,22%.

### **Risposta 9**

Si dà conferma delle percentuali . Si precisa che, per il principio di equivalenza sancito dal Bando , la mandante dovrà essere qualificata in Categoria OG11 Classifica II ( o superiore ).

**Domanda 10**

Nell'Istanza di partecipazione denominato Modello allegato 1), siamo a chiedere se possibile tagliare testo delle fattispecie che non ci riguardano.

**Risposta 10**

E' possibile tagliare le parti che non riguardano il partecipante.

**Domanda 11**

Chiediamo conferma di presentazione di cauzione provvisoria digitale come da Codice dell'Amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n.82 del 2005 (cauzione contenente tutte le clausole previste dal bando ma firmata digitalmente sia dal fideiussore che dall'impresa capogruppo e presentata su supporto informatico CD-ROM);

**Risposta 11**

Il Bando di Gara non prevede questa eventualità, ma essa è possibile. In questo caso il documento informatico è valido se sottoscritto con firma digitale da parte del soggetto garante e da tutte le imprese componenti l'ATI ( Capogruppo e mandante ) . La cauzione provvisoria deve essere intestata a : Comune di Casole d'Elsa ( stazione appaltante). Il documento digitale dovrà comunque essere presentato unitamente a dichiarazione/autocertificazione cartacea , redatta ai sensi del DPR 445/2000 del soggetto che sottoscrive la polizza assicurativa o bancaria nella quale si specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia la polizza

**Domanda 12**

Se la cauzione deve essere autenticata da notaio,

**Risposta 12**

Non è richiesta alcuna autentica di notaio.

**Domanda 13**

Se la cauzione deve essere maggiorata dell'1% in applicazione art.38 c.2 bis... (€.8.666,00 + 8.666,82= 17.332,63) - all'importo già applicata riduzione per imprese certificate.

**Risposta 13**

Il bando non prevede alcun incremento di cauzione provvisoria ,in quanto l'art.39 del D.L 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 non ha modificato l'art.75 del Codice dei Contratti . Pertanto non si applica maggiorazione, secondo quanto sostenuto anche da ANAC nella Determinazione 1/2015.

**DETERMINA N.1/2015 ANAC**

Altro tema connesso alla funzione di garanzia attribuita alla cauzione provvisoria è costituito dall'esatta determinazione del quantum della cauzione; al riguardo tenuto conto dell'esigenza di non aggravare gli oneri economici connessi alla partecipazione alla procedura di gara, si ritiene che

la suddetta funzione di garanzia non determini un aumento dell'importo della cauzione provvisoria. E' fatto salvo, l'obbligo di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione.

#### **Domanda 14**

E' possibile partecipare alla gara avendo:

OG1 class. III/BIS

OS28 (requisiti di cui al DPR 207/2010 art. 90 fino ad € 150.000,00, e subappalto per la parte eccedente i 150.000,00 €, ovvero subappalto per € 39.500,00 circa)

OS30 (requisiti di cui al DPR 207/2010 art. 90 fino ad € 150.000,00 e subappalto per la parte eccedente i 150.000,00 €, ovvero subappalto per € 17.700,00 circa)

#### **Risposta 14**

La partecipazione ipotizzata non è possibile.

Infatti sia la Categoria OS28 che la Categoria OS30 sono al di sopra dei 150.000 € , e dunque per la partecipazione alla gara è necessario il possesso dell'Attestazione SOA nelle suddette due categorie

#### **Domanda 15**

Si richiede la possibilità di poter partecipare alla gara in oggetto con le seguenti iscrizioni SOA:

- OG1 classifica VI
- OG11 classifica I in sostituzione della OS30
- Dichiarando il subappalto al 100% della categoria OS28.

#### **Risposta 15**

Il Bando prevede espressamente il principio di equivalenza della Categoria OG11 con le Categorie OS28-OS30.

Pertanto , essendo Codesta Spett.le Impresa qualificata in Og11 Classifica 1 può partecipare dichiarando di subappaltare le lavorazioni della Categoria OS28 , ma con il "subappalto necessario".

Infatti, nel caso prospettato , Codesta Spett.le Impresa non avrebbe i requisiti completi per la partecipazione alla gara ( mancherebbe la qualificazione nella Categoria OS28). La suddetta qualificazione ,come specificato dal punto 12 del Bando , può essere acquisita con il ricorso al "subappalto necessario" .Il concorrente potrà presentare apposita dichiarazione di subappalto delle lavorazioni OS28 ,indicando il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti generali e di qualificazione, rendendosi il

ricorso al "subappalto necessario" a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (vedasi Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n.1224 del 13.3.2014- Consiglio di Stato sez. V 10/2/2015 n. 676). In tal modo viene assicurata la qualificazione del concorrente per l'intero importo dell'appalto . In tal caso il concorrente è tenuto ad allegare , oltre al proprio, l'apposito Allegato 1 al Bando/Disciplinare sottoscritto da legale rappresentante del subappaltatore ,con indicazione sui requisiti tecnici del subappaltatore .

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere ad ATI verticale con impresa qualificata OS28, o in avvalimento con impresa qualificata OS28.

#### **Domanda 16**

Siamo in possesso di attestazione SOA OG1 class. III bis. Si intende fare avvalimento per la categoria OS28 e OS30 con società qualificata in OG11 class. II.

In tale caso è obbligatorio nella dichiarazione di subappalto indicare il nominativo del subappaltatore?

#### **Risposta 16**

Come specificato dal punto 12 del Bando , il ricorso al "subappalto necessario" si determina qualora non vi sia autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione.

Nel caso prospettato da Codesta Spett.le Impresa, ricorrendo all'avvalimento per le Categorie OS28 e OS30 , il concorrente possiede i requisiti per la partecipazione all'appalto. Pertanto, nel caso in questione non è tenuta ad indicare il nominativo del subappaltatore.

Si ricorda comunque , ricorrendo la fattispecie dell'avvalimento, che il Bando recita ( 11 D) : Il contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010. Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori appaltati.

Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare in maniera concreta gli impegni dell'impresa ausiliaria.

#### **Domanda 17**

L'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. riporta testualmente:

"3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012)"

condizione non riscontrata nel bando e nel disciplinare pubblicati per l'appalto indicato in oggetto dove, al punto 8 - CAUZIONE - , si riportano le prescrizioni relative solo agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 etc. etc. .... (così come riportato nel testo della normativa prima della sua sostituzione)

Si chiede, pertanto, conferma della possibilità di presentare in sede di gara una cauzione rappresentata da fideiussione rilasciata da "intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 " così come previsto dalla normativa vigente.

### **Risposta 17**

In riferimento al quesito posto, si ritiene che non sia ammissibile la presentazione di fidejussione da parte di soggetto iscritto all'albo di cui all'art.106 del D.Lgs 385/1993 ,per le motivazioni che di seguito si riassumono ( in sintesi :questo Albo non esiste!).

L'attuale formulazione dell'art. 75 del Codice dei Contratti ,in particolare il comma 3: 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 deriva dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012 .

Il Regolamento attuativo del Codice DPR 207/2010 all'art. 127 comma 3 ( e non è mai stato modificato ) prevede che :

Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze ( per un esame delle problematiche in tema di cauzioni provvisorie vedasi anche Determinazione Anac n.1 del 29/7/2014 ).

Il Dlgs 169/2012 prevede modifiche al D.Lgs 141/2010 .

Occorre fare molta attenzione ,perché la tecnica legislativa ha prodotto confusione. Il D.Lgs 141/2010 ed il successivo D.Lgs 169/2012 modificano il Decreto Legislativo 385/1993 , che dunque è in vigore integrato dalle nuove norme.

Per cui , preliminarmente , occorre evidenziare come l'art.106 a cui fa riferimento l'art.75 del Codice dei Contratti risulta essere non il vecchio art.106 del Decreto Legislativo 385/1993, bensì quello modificato dal D.Lgs 169/2012.

Il legislatore, cioè, ha inserito nell'art.75 del Codice una modifica che,come vedremo, risulta ancora non applicabile .

Il "nuovo" art.106 prevede infatti un unico "Albo" in cui dovranno essere inseriti tutti i nuovi e vecchi intermediari finanziari.

Il D.Lgs n. 141/2010 ha abolito i vecchi elenchi di cui agli artt. 106 e 107 prevedendo un nuovo "Albo" che , per l'appunto, è previsto dal nuovo art. 106.

Questa modifica crea una certa confusione ,in quanto il nuovo "albo" è previsto dal nuovo articolo 106 , ma si può confondere con il vecchio "elenco" previsto dal precedente art. 106 .

Il nuovo art 106 ( e dunque il nuovo Albo previsto dal nuovo art.106 ) non sono ancora entrati in vigore.

Il relativo Decreto attuativo infatti , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2015 ( Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 - Regolamento recante

norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130-), ed è entrato in vigore a partire dal 23 maggio 2015.

La Banca d'Italia, con Circolare n.288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", ha fornito la Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio all'Albo Unico da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Essa recita:

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 TUB e nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 141/2010) nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), possono continuare a operare fino al 12 maggio 2016. Le società che hanno presentato istanza nei termini sotto indicati potranno continuare ad operare in pendenza del procedimento amministrativo (relativo all'istanza di autorizzazione) avviato ai sensi della Legge 241/90 e delle disposizioni attuative.

1. A decorrere dall'11 luglio 2015 ed entro l'11 ottobre 2015, gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB inclusi nella vigilanza consolidata bancaria e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico. Gli stessi termini si applicano ai soggetti che svolgono i servizi di cassa e di pagamento (servicing) in operazioni di cartolarizzazione, previsti dall'art. 2 commi 3, 6 e 6-bis della Legge n. 130/1999.

2. Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo unico.

3. Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 TUB e non inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico.

Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie che non abbiano presentato istanza entro il termine stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo unico. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'art. 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.

In sintesi, anche se esiste un nuovo testo dell'art. 106, in questa fase continua (come confermato dalla Circolare della Banca d'Italia) ad applicarsi la normativa che prevede la distinzione tra intermediari iscritti nell'elenco di cui agli artt. 106 e 107.

Per cui l'attuale articolo 75 del Codice degli appalti non legittima (in quanto non è stato ancora istituito il Nuovo ALBO UNICO) gli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 a prestare le cauzioni provvisorie per appalti pubblici.

In attesa della istituzione dell'ALBO UNICO tali garanzie possono essere rilasciate solo dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 che, attualmente, sono gli unici a poter svolgere "... in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ...".

Pertanto si ribadisce la legittimità del bando di Gara che prevede come :  
NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione, con la quale il soggetto fideiussore o assicuratore indica l'apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica autorizza l'intermediario finanziario all'esercizio di attività di rilascio di garanzie.

Si ricorda infatti che L'autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, prevista dall'art. 145, punto 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, costituisce una condizione esplicita per lo svolgimento della ripetuta attività, non essendo sufficiente l'accertamento dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 per dimostrare anche la presupposta avvenuta autorizzazione del Ministero.( Tar Veneto 30.5.2003 n.3071,Tar Friuli 22.3.2003 n.104, Tar Basilicata n.907 del 19.09.2003).  
Si prega dunque di attenersi alle disposizioni del Bando.

### **Domanda 18**

1. Premesso che la scrivente è in possesso di qualificazione nella categoria OG1 classifica IV e intende, nel caso di partecipazione alla procedura in oggetto costituire ATI VERTICALE con impresa in possesso della qualificazione nella categoria OS30 classifica III e OG11 classifica II (come previsto dai documenti di gara, quest'ultima fungibile con OS30 E OS28); Premesso che le imprese facenti parte del costituendo RTI, si riserveranno comunque di subappaltare ai sensi dell'articolo 118 comma 2 n. 1) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., lavori o parti di opere nei limiti previsti dalla normativa vigente ovvero lavori: rientranti nella categoria OG1 nel limite del 30% ; nella categoria OS30 nel limite del 30% e nella categoria OS28 al 100% ; Premesso quanto sopradetto, dovrà essere comunque indicato, per la categoria OS28, il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso in capo a costui, dei requisiti generali e di qualificazione? nonché inserire nella busta A dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice nell'Allegato 1 e ogni altro adempimento previsto nel BANDO/DISCIPLINARE DI GARA ed al punto 50 dell'allegato 1? Oppure, rientriamo negli altri casi un cui è possibile il subappalto avendo l'ATI la qualificazione necessaria alla partecipazione alla gara e pertanto può dichiarare quanto previsto al punto 51 dell'allegato 1?

### **Risposta 18**

In riferimento al quesito posto si evidenzia come esso prefiguri uno scenario non accettabile ,in quanto :

- 1) si intende partecipare in ATI Verticale con impresa qualificata OG11 Classifica II ( che dunque dovrebbe eseguire le lavorazioni scorporabili )
- 2) contemporaneamente si prevede il subappalto integrale della Categoria OS28.

Si ricorda che l'art.37 comma 6 del Codice dei Contratti prevede :  
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'art.40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

La logica dell'Associazione Temporanea di Impresa è quella di consentire la partecipazione alla gara anche all'unione di capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari, come tali in grado di soddisfare i requisiti soggettivi richiesti dall'Amministrazione, e di tradursi poi nella esecuzione dei lavori .

La necessità della precisa indicazione delle attività assegnate a ciascun componente di un R.T.I. sta proprio nell'esigenza di verificare se tale ripartizione è coerente con le qualificazioni di ciascuna e con il possesso dei requisiti per eseguire quella parte di attività .

Senza addentrarsi nella questione sulle quote di partecipazione e corrispondente quota di esecuzione lavori, in materia di requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei, si rimarkano le novità introdotte dall'art. 12, commi 8 e 9, del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, in vigore dal 28 maggio 2014 .  
In particolare:

- il comma 8 del D.L. 47/2014 abroga il comma 13 dell'art. 37 del Codice;
- il successivo comma 9 modifica il comma 2 dell'art. 92 del Regolamento, ammettendo che le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possano essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato; è altresì stabilito che i lavori siano eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Dunque, è ora espressamente previsto dal Regolamento che, per gli appalti di lavori, le imprese riunite debbano indicare in sede di offerta sia la quota di partecipazione al raggruppamento che la quota di lavori assunta e che quest'ultima deve essere compatibile con i requisiti di qualificazione da ciascuna impresa posseduti.

Nel caso prospettato da una parte si costituisce un'ATI verticale, che dunque dovrebbe vedere due imprese esecutrici dei lavori ( edili ed impiantistici ) , poi contemporaneamente si intende subappaltare per intero la Categoria OS28 che invece dovrebbe essere realizzata dalla mandante.

Si ritiene che questa opzione non sia praticabile in quanto essa viola palesemente il principio di di immutabilità soggettiva dei partecipanti alle gare (art. 37, comma 9, del d.lgs. 163/2006). Di fatto si partecipa in Associazione Temporanea , ma senza prevedere che la mandante esegua le lavorazioni per le quali è qualificata e per le quali dichiara di concorrere.

Cercando di interpretare la volontà di Codesta Impresa, volendo partecipare in ATI Verticale dovrà:  
1) indicare la capogruppo OG1

- 2) Indicare che la mandante qualificata in Categoria OG11 copre la Categoria OS30
- 3) Indicare che si intende avvalersi del "subappalto necessario" della Categoria OS28 e dunque indicare il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti generali e di qualificazione. In tal caso il concorrente è tenuto ad allegare , oltre al proprio, l'apposito Allegato 1 al Bando/Disciplinare sottoscritto da legale rappresentante del subappaltatore ,con indicazione sui requisiti tecnici del subappaltatore

#### **Domanda 19**

- a) **Rif. Computo Metrico Strutturale (Tav. S01) ed Elaborati grafici strutturali (Tav. S12+S13 PARTICOLARE RINFORZO PILASTRO):** Nel computo metrico strutturale (capitolo "Intervento di consolidamento pilastri con incamiciatura metallica") sembra assente la voce di INTONACO, che deve essere eseguito dopo l'applicazione della malta tixotropica. L'intonaco da eseguire in questo capitolo è comunque ricompreso nella voce A 1.04.291 del Computo Metrico Architettonico ?
- b) **Rif. Computo Metrico Strutturale (Tav. S01) ed Elaborati grafici strutturali (Tav. S12 Particolare A):** Nel computo metrico strutturale (capitolo "Intervento di consolidamento dei pilastri con aumento della sezione resistente") sembra assente la voce di RIVESTIMENTO PILASTRI CON MALTA TIXOTROPICA (DAL PART. A:"realizzazione di sigillatura e ricoprimento angolari con malta antiritiro fibrorinforzata per consolidamenti strutturali") e L'INCAMICIATURA IN ACCIAIO DEI PILASTRI che vengono realizzate dopo il COLAGGIO DI MALTA CEMENTIZIA per aumentare la sezione del pilastro, si chiede conferma della necessità/presenza/assenza delle LAVORAZIONI sopra descritte e se eventualmente le quantità sono ricomprese nel capitolo ("Intervento di consolidamento pilastri con incamiciatura metallica"). Per quanto riguarda l'intonaco da eseguire in questo capitolo è comunque ricompreso sempre nella voce A 1.04.291 del Computo Metrico Architettonico ?
- c) **Rif. Elaborato grafico progetto architettonico (Tav. A20 Particolare A):** Nel Particolare è rappresentato il giunto sismico, il quale non è riportato come voce nei computi metrici, si chiede cortesemente la tipologia di giunto da impiegare e la quantità.
- d) **Rif. Elaborato grafico progetto architettonico (Tav. A20 Particolari murature) e voce Computo Architettonico A 1.04.145:** La voce di computo descrive una parete di chiusura perimetrale a cassetta con laterizi (interno ed esterno) di spessore cm 8, dal particolare grafico invece è ben visibile che i tavolati interno ed esterno hanno due spessori differenti, si chiede conferma. Nel particolare grafico della parete perimetrale è rappresentata anche una coibentazione tra il tavolato interno ed esterno, si chiede cortesemente specifiche riguardo la tipologia di coibente da impiegare e il suo spessore, in quanto le voci A 1.04.512 e A 1.04.520 (quantità uguali) sembrano riferite solo ai divisori aule e non per le pareti perimetrali.
- e) **Rif. Elaborato grafico progetto architettonico (Tav. A20 Particolari murature) e voce Computo Architettonico A 1.04.160:** Si chiede cortesemente se la voce di computo è riferita alle tramezzature interne ?, perché nel particolare grafico i tramezzi interni sono rappresentati con parete a cassetta con un pannello di coibente inserito all'interno di essa, mentre la voce di computo riporta una muratura andante ad una testa sp. 12 cm. La quantità di 746,63 mq comprende quindi eventualmente entrambi i tavolati della parete a cassetta ?

- f) **Rif. Voce di Computo Architettonico A 1.04.520:** L'isolamento termico a parete, è un isolamento a cappotto ? se la risposta è affermativa, sembra assente la voce della rete in fibra da incollare al pannello atta a ricevere una prima rasatura e poi anche la voce A 1.04.291 (intonaco colorato), si chiede cortesemente nel caso di cappotto, specifiche riguardo il ciclo di lavorazione da eseguire (pannello+colla+tasselli+rete+rasatura colorata ?)
- g) **Rif. Relazione Generale (Elab. A31):** Nel capitolo "Sostenibilità e riqualificazione energetica" è presente la seguente dicitura "verrà così realizzato un "cappotto" termico interno in modo da migliorare la capacità termica delle strutture verticali ed orizzontali che si affacciano all'esterno". Se l'isolamento termico presente nella voce di computo **A 1.04.520** è il cappotto, questo è posizionato solo sul tavolato interno delle murature perimetrali a cassa vuota ?, chiedo questo perché la voce **A 1.04.520** ha la stessa quantità (383.45 mq) della voce **A 1.04.512** che è invece riferita ai divisori aule.

### Risposta 19

- a) La voce intonaco è assente e non è stata considerata nel computo metrico strutturale nel capitolo *"Intervento di consolidamento pilastri con incamiciatura metallica"*.
- b) Le lavorazioni di "rivestimento pilastri con malta tixotropica" ed "incamiciatura in acciaio dei pilastri" sono necessarie e presenti per tutti i pilastri; sono assenti dal capitolo *"Intervento di consolidamento dei pilastri con aumento della sezione resistente"* in quanto le quantità di tali pilastri sono tutte ricomprese nel capitolo *"Intervento di consolidamento pilastri con incamiciatura metallica"*. La voce intonaco relativa ai pilastri computati nel capitolo *"Intervento di consolidamento dei pilastri con aumento della sezione resistente"* è assente dal computo metrico strutturale.
- c) relativamente al giunto sismico si prevede un distacco di 8 cm tra la nuova struttura ed il fabbricato esistente da riempire con pannelli rigidi in EPS. I giunti verticali a parete sono previsti del tipo SERIE 322 ad angolo della Halfen s.r.l. o similare con guarnizione in gomma deformabile per una quantità totale pari a 29,6 metri. I giunti orizzontali a pavimento sono previsti del tipo SERIE 426/G della Halfen s.r.l. o similare con guarnizione in gomma deformabile per una quantità totale pari a 19,8 metri. Il riempimento con pannelli rigidi in EPS è stimato per una quantità totale pari a 6,7 m<sup>2</sup>.
- d) la muratura a cassetta esterna è limitata al solo ripristino delle aperture realizzate per il consolidamento dei pilastri, la muratura a ripristino da eseguire, dovrà essere della tipologia dell'esistente (non sono stati eseguiti saggi), probabilmente forati di cm. 12, quindi non tenere in considerazione la nota su tavola T020 8+8
- e) Si la voce si riferisce in parte al raddoppio (formazione cassetta) di tramezzi interni esistenti, con l'inserimento di materassino antirumore, parte alla formazione di cassetta su le pareti esterne con l'inserimento di coibente termico, il rimanente per la formazione di nuovi/modifiche di tramezzi
- f) L'isolamento termico, verrà posto in opera internamente alle pareti esterne e verrà chiuso da un tavolato in forati sp. 12 e successivo intonaco.

- g) Si la voce A.1.04.520 è riferita al coibente termico per il miglioramento della capacità termica delle facciate. La voce A.1.04.512 è riferita al materassino antirumore da porre in opera nei tramezzi delle aule.

### **Domanda 20**

Visti i documenti di gara, cortesemente siamo a richiederLe un Suo chiarimento interpretativo per l'applicazione di cui alla novella legislativa art. 81 comma 3bis Legge 106/2011 nella quale la stazione appaltante in fase progettuale determina il costo del personale oltre al costo della sicurezza, quindi l'importo a base di gara deve intendersi al netto dei su menzionati costi "non soggetti a ribasso" - pertanto al punto 5 del bando di gara si annota che l'aggiudicatario della gara sarà soggetto a verifica di congruità di detti costi.

In sintesi, la domanda consiste in cosa si intende nella frase inserita al punto 5 - 5 "l'importo di aggiudicazione a seguito della verifica espletata evidenzierà il costo del personale impiegato nell'appalto", si intende forse che il costo del personale così come sopra determinato non è soggetto a ribasso d'asta, oltre ai costi della sicurezza?

### **Risposta 20**

**Come precisato al punto 5 del bando Disciplinare, non è stato effettuato alcuno scorporo del costo della manodopera, ma sono stati utilizzati i prezziari di riferimento. Il Bando infatti prevede:**

#### **5. PRECISAZIONE SUL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO**

*La Legge 98/2013 ( "Decreto del Fare" ) ha introdotto all'art.82 del D.Lgs 163/2006 il comma 3 bis che così recita:*

***3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.***

Si tratta della sostanziale riproposizione di una norma contenuta nella Legge 106/2011 .

Questa stazione appaltante aderisce alla interpretazione che, a suo tempo, fu data dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici al fine di rendere concretamente applicabile questa norma.

L'Autorità, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge "Sviluppo" (13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), deliberò di esperire una consultazione ( agosto –sett.2011) degli operatori del settore e delle amministrazioni pubbliche, avente ad oggetto alcune rilevanti novità in materia di redazione dei bandi di gara.

La consultazione riguardò le cause tassative di esclusione (articolo 46, comma 1 bis del Codice), l'articolo 38 del Codice, e la determinazione del costo del personale ai sensi dell'articolo 81, comma 3 bis del Codice.

Il documento pubblicato ad agosto dall'Autorità fu definito :

## **“Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro”**

La interpretazione offerta dall’AVCP alla modifica introdotta dal comma 3bis all’art.81 ( che sostanzialmente è quella dell’art.82 comma 3 bis del Decreto del Fare del 2013 ) fu così formulata:

«*omissis...*

Pertanto, anche alla luce delle criticità sopra evidenziate, occorre valutare se la norma non sia interpretabile nel senso che essa impone sempre alle stazioni appaltanti e alle imprese, qualora il tipo di commessa lo consenta come nel caso dei lavori e di alcuni tipi di servizi, di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera. Questa conclusione trova il proprio fondamento nella stessa disposizione, dal momento che affermare che l’offerta migliore (l’offerta aggiudicataria) è determinata al “netto delle spese relative al costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” sembra significare che le offerte dei concorrenti (ed in particolare quella del concorrente risultato aggiudicatario) non possono essere giustificate sulla base di un mancato rispetto dei livelli e dei minimi contrattuali del personale necessario, come del resto prevede l’articolo 87, comma 3 del Codice, non modificato; di conseguenza, il ribasso offerto può essere giustificato da un’organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo, tutelando al contempo il costo del personale. Questa interpretazione trova fondamento anche alla normativa comunitaria (articolo 55 della direttiva 2004/18/CE) secondo cui «se per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione». Tale disposizione è stata recepita negli articoli 87 e 88 del Codice. Alla luce di queste considerazioni la disposizione di cui al comma 3-bis dell’articolo 81 del Codice potrebbe essere interpretata come atta a sancire l’obbligo di effettuare la verifica della congruità del costo del lavoro su due piani: una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente; una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione. **Tale verifica andrebbe fatta sempre sull’aggiudicatario anche nel caso la gara si sia svolta con la procedura dell’esclusione automatica.** »

**In sintesi questa ipotesi comporta solamente il controllo sull’aggiudicatario e sulla congruità del proprio sistema di gestione del personale. Quindi è in carico all’aggiudicatario l’onere di fornire documentazione e dati ad hoc per illustrare la propria situazione nei confronti del personale impiegato**

Per cui

- 1) la stazione appaltante ha fissato l’importo a base di gara sulla base dei prezziari correnti , evidenziando solo gli oneri della sicurezza del piano di sicurezza non soggetti a ribasso”;**
- 2) gli operatori economici presenteranno l’offerta sulla base d’asta come indicata dalla stazione appaltante;**
- 3) la stazione appaltante terrà conto dell’intera offerta così prodotta ( ribasso ) ai fini dell’aggiudicazione;**
- 4) individuato l’aggiudicatario la stazione appaltante effettuerà la verifica della congruità del costo del lavoro su due piani: una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente; una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella**

giustificazione. L'aggiudicatario ha l'onere di fornire documentazione e dati ad hoc per illustrare la propria situazione nei confronti del personale impiegato

5) L'importo di aggiudicazione, a seguito della verifica espletata, evidenzierà il costo del personale impiegato nell'appalto.

Il significato da dare al punto 5 , pertanto ,è da leggersi all'interno di questo quadro di verifica che sarà effettuato dalla stazione appaltante .

Nella base d'asta gli importi dei lavori sono stati determinati in maniera complessiva ,sulla base di prezziari all'interno dei quali è compreso il costo della manodopera. Non è stato operato alcuno scorporo.

Pertanto , tanto per fare un esempio di fantasia , qualora il ribasso dell'aggiudicatario provvisorio fosse il 10% avremmo:

Importo a base d'asta : € 844.482,57 -10% = 760.034,31

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso : €. 22.199,00

Totale contratto : 782.233,31

La stazione appaltante , dopo l'aggiudicazione provvisoria, chiede all' aggiudicatario di fornire indicazione sul numero di personale che si intende impiegare per l'esecuzione delle opere, i tempi di impiego di quel personale, il contratto applicato, ed il conseguente costo complessivo della manodopera sull'appalto in questione.

La stazione appaltante , qualora la verifica risulti positiva , darà atto che all'interno dell'importo di contratto da corrispondersi all'impresa sono ricompresi i costi di personale che l'impresa sosterrà per €.....

E' da ritenere infatti che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale ,e come tale non possa essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*.

Si ritiene che questa sia la unica interpretazione plausibile per l'applicazione dell'art.82 comma 3 bis , una norma che, anche secondo l'ATTO DI SEGNALAZIONE AL PARLAMENTO n. 2 del 19 marzo 2014 dell'ex AVCP, risulta inapplicabile.

Si ribadisce pertanto come il ribasso offerto dall'impresa si applica alla integrale base d'asta determinata dalla stazione appaltante.

Il concorrente formulerà l'offerta secondo la tradizionale prassi operativa , e dunque è escluso ogni meccanismo preventivo di scorporo del costo della manodopera ( e dunque di parziale applicazione del ribasso offerto).

### **Domanda 21**

Nel Disciplinare di Gara, Parte 3 "Cause di Esclusione", lett. g bis), è specificato che sono escluse dopo l'apertura del plico, le offerte "mancanti dell'assegno circolare a garanzia della sanzione dell'1% (è comunque possibile soccorso istruttorio)".

Al Punto 8 del disciplinare di gara è precisato che "la cauzione provvisoria deve contenere apposita clausola a garanzia del pagamento della sanzione dell'1% [...]. In alternativa è possibile la presentazione di assegno circolare di importo di euro 8.666,00 a garanzia della sanzione dell'1%".

Si fa notare che mentre al Punto 8 del disciplinare, è facoltà dell'impresa optare per un assegno circolare ovvero per l'attivazione di apposita clausola a garanzia del pagamento della sanzione dell'1% nella cauzione provvisoria, nella Parte 3 del disciplinare è causa di esclusione la mancanza dell'assegno a garanzia.

Si chiede se l'offerta deve essere accompagnata da un assegno circolare di importo pari a 8.666,81 euro (1% del valore della gara), ovvero la corretta procedura da adottare.

### **Risposta 21**

Il Bando prevede come prima opzione che la cauzione provvisoria ( la tradizionale polizza assicurativa o fidejussione bancaria ) contenga anche la precisazione ( in genere c'è una appendice) che la polizza copre anche la sanzione dell'1%.

Qualora la polizza assicurativa/fidejussione bancaria non contenga questa clausola ( solo in questo caso ) , l'impresa deve presentare l'assegno circolare di € 8.666,81.

Dunque, se la polizza assicurativa contiene la appendice con la quale viene coperta anche la eventuale sanzione dell'1% , l'impresa non deve presentare l'assegno circolare.

L'esclusione opera esclusivamente se la polizza assicurativa non contiene l'appendice di copertura della eventuale sanzione dell'1% e, contemporaneamente, non viene presentato l'assegno circolare.

Dunque, si ribadisce , qualora la polizza assicurativa contenga la appendice con la quale viene coperta anche la eventuale sanzione dell'1% ,l'impresa non deve presentare l'assegno circolare e la sua partecipazione è regolare.

### **Domanda 22**

Nell'importo della fidejussione devo aggiungere 1% delle pene pecunarie oppure è già sottointeso che siano comprese (basta scrivere nell'appendice allegata alla polizza che le garantiamo)?

Esempio di questo caso - GARANZIA ISO EURO 8.666,82 - questo importo comprende anche le pene pecunarie o devo aggiungere euro 8.666,00

### **Risposta 22**

Il bando non prevede alcun incremento di cauzione provvisoria ,in quanto l'art.39 del D.L 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 non ha modificato l'art.75 del Codice dei Contratti. Pertanto non si applica maggiorazione, secondo quanto sostenuto anche da ANAC nella Determinazione 1/2015.

DETERMINA N.1/2015 ANAC

Altro tema connesso alla funzione di garanzia attribuita alla cauzione provvisoria è costituito dall'esatta determinazione del quantum della cauzione; al riguardo, tenuto conto dell'esigenza di non aggravare gli oneri economici connessi alla partecipazione alla procedura di gara, si ritiene che la suddetta funzione di garanzia non determini un aumento dell'importo della cauzione provvisoria. È fatto salvo, tuttavia, l'obbligo di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione.

Pertanto una polizza ridotta ad € 8.666,82 perchè il concorrente ha l'Iso va bene, purchè riporti appendice nella quale si attesta che la polizza in questione copre anche la sanzione dell'1% prevista dal bando.

### **Domanda 23**

Avendo la categoria OG1 3bis e OG11 1 posso partecipare come singola impresa e subappaltare al 100% la categoria OS28?

### **Risposta 23**

Il Bando prevede espressamente il principio di equivalenza della Categoria OG11 con le Categorie OS28-OS30.

Pertanto , essendo Codesta Spett.le Impresa qualificata in OG11 Classifica 1 può partecipare dichiarando di subappaltare le lavorazioni della Categoria OS28, ma con il "subappalto necessario".

Infatti, nel caso prospettato , Codesta Spett.le Impresa non avrebbe i requisiti completi per la partecipazione alla gara ( mancherebbe la qualificazione nella Categoria OS28). La suddetta qualificazione ,come specificato dal punto 12 del Bando , può essere acquisita con il ricorso al "subappalto necessario". Il concorrente potrà presentare apposita dichiarazione di subappalto delle lavorazioni OS28 ,indicando il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti generali e di qualificazione, rendendosi il ricorso al "subappalto necessario" a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (vedasi Consiglio di stato Sez. IV, sentenza n.1224 del 13.3.2014- Consiglio di Stato sez. V 10/2/2015 n. 676). In tal modo viene assicurata la qualificazione del concorrente per l'intero importo dell'appalto .

In tal caso il concorrente è tenuto ad allegare , oltre al proprio, l'apposito Allegato 1 al Bando/Disciplinare sottoscritto da legale rappresentante del subappaltatore ,con indicazione sui requisiti tecnici del subappaltatore .

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere ad ATI verticale con impresa qualificata OS28, o in avvalimento con impresa qualificata OS28.

**Domanda 24**

- La nostra impresa è in possesso della SOA CAT OG1 classifica IV: E' possibile partecipare mediante avvalimento con impresa in possesso di SOA OG11 CLASSIFICA III per quanto riguarda le categorie OS28 e OS30?

- Dal momento che anche l'impresa ausiliaria deve produrre l'allegato 1 si può omettere di compilare le voci n. 49, 50 e 51 del suddetto allegato?

- In caso di avvalimento, l'offerta economica deve essere firmata solo dall'Impresa ausiliata concorrente o anche dall'impresa ausiliaria?

**Risposta 24**

in merito al Vs. quesito siamo a specificare che Il Bando prevede espressamente il principio di equivalenza della Categoria OG11 con le Categorie OS28-OS30.

Pertanto l'ipotesi avanzata da Codesta Impresa di avvalersi di Impresa qualificata in OG11 Classifica III è legittima.

Si ricorda comunque, ricorrendo la fattispecie dell'avvalimento, che il Bando recita (11 D) :

Il contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art. 49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010. Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori appaltati.

Può essere omessa la compilazione delle voci n. 49, 50 e 51 dell'allegato 1, purchè sia chiaro ( mi riferisco al punto 49) che quell'Allegato 1 è presentato dalla Impresa Ausiliaria.

In caso di avvalimento l'offerta economica deve essere firmata solo dall'impresa ausiliata ( non dalla impresa ausiliaria )

**Domanda 25**

La Ns società non possiede certificazione Soa, quindi chiediamo se è possibile avvalersi di 2 imprese ausiliarie, una per la categoria OG 1 e altra per le categorie OS28 - OS30 o GO 11.

**Risposta 25**

Specificando che è possibile.

Si ricorda comunque , ricorrendo la fattispecie dell'avvalimento, che il Bando recita ( 11 D) : Il contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010. Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici,

giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori appaltati.

Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare in maniera concreta gli impegni delle imprese ausiliarie.

Si veda anche il punto 14 del Disciplinare:

#### 14) AVVALIMENTO .

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 163/2006 il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, l' Allegato 1 al presente Bando/Disciplinare. Devono inoltre essere presentate a pena di esclusione dalla gara, le documentazioni previste dall'art.49 comma 2 del D.Lvo 163/2006. Il contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010.

In caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all'esclusione dalla gara.

#### **Domanda 26**

Essendo in possesso di Attestazione SOA OG1 classifica IV, OG11 classifica I, è possibile partecipare alla gara, dichiarando di subappaltare interamente le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28, assimilando invece le lavorazioni appartenenti la categoria OS30 alla categoria OG11?

#### **Risposta 26**

Il Bando prevede espressamente il principio di equivalenza della Categoria OG11 con le Categorie OS28-OS30.

Pertanto , essendo Codesta Spett.le Impresa qualificata in Og11 Classifica 1 può partecipare essendo qualificata in OG1 e OG11/OS30 , dichiarando di subappaltare le lavorazioni della Categoria OS28 , ma con il "subappalto necessario".

Infatti, nel caso prospettato , Codesta Spett.le Impresa non avrebbe i requisiti completi per la partecipazione alla gara ( mancherebbe la qualificazione nella Categoria OS28). La suddetta qualificazione ,come specificato dal punto 12 del Bando , può essere acquisita con il ricorso al "subappalto necessario" .Il concorrente potrà presentare apposita dichiarazione di subappalto delle lavorazioni OS28 ,indicando il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti generali e di qualificazione, rendendosi il ricorso al "subappalto necessario" a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (vedasi Consiglio di stato Sez. IV, sentenza n.1224 del 13.3.2014- Consiglio di Stato sez. V 10/2/2015 n. 676). In tal modo viene assicurata la qualificazione del concorrente per l'intero importo dell'appalto .

In tal caso il concorrente è tenuto ad allegare , oltre al proprio, l'apposito Allegato 1 al Bando/Disciplinare sottoscritto da legale rappresentante del subappaltatore ,con indicazione sui requisiti tecnici del subappaltatore .

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere ad ATI verticale con impresa qualificata OS28,o in avvalimento con impresa qualificata OS28.

#### **Domanda 27**

Si possono subappaltare interamente le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28, ad imprese qualificate con la categoria OG11 IV?

L'ALLEGATO 1 in questo caso deve essere compilato anche dall' impresa subappaltatrice, oppure basta nominare solo il nominativo della stessa?

#### **Risposta 27**

Sì possono subappaltare, ma il subappaltatore deve presentare Allegato 1 ed Attestazione SOA in copia conforme per dimostrare la propria qualificazione.

#### **Domanda 28**

al punto 4.3 del Bando di gara (AVCPASS) e in riferimento alla Vs. risposta di chiarimenti n. 7 indicate che:

"Considerati i problemi di funzionamento che spesso vengono segnalati, in caso di mancato/parziale \*\*caricamento dei suddetti documenti, si procederà alla richiesta di regolarizzazione ( anche per PEC) in analogia con il soccorso istruttorio previsto per il PASSOE. In caso di mancata regolarizzazione si procede all'esclusione dalla gara ( vedasi Cause di Esclusione Paragrafo 2,punto n) e punto q ) .\*

Considerati inoltre i problemi di funzionamento del sistema Avcpass la stazione appaltante si riserva di verificare i requisiti dei concorrenti secondo le modalità ordinarie ( richiesta diretta agli Enti Certificatori),in maniera da rispettare i principi di celerità , efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa."\*

Non ci è chiaro se in caso di richiesta di regolarizzazione e/o eventualmente anche in caso di esclusione i concorrenti sono tenuti o meno al pagamento della sanzione dell'1% sull'importo dell'appalto.

#### **Risposta 28**

NO, non è prevista nessuna sanzione, non è irregolarità essenziale ( vedere cause di esclusione ).

### **Domanda 29**

la presente al fine di farVi presente un errore relativo ad una clausola presente nella documentazione di gara. A pagina 11 è riportato quanto segue:

**NB : La cauzione provvisoria deve contenere apposita clausola a garanzia del pagamento della sanzione dell'1% che è stata stabilita dal RUP ai sensi dell'art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014.**

**In alternativa è possibile la presentazione di assegno circolare di importo di € 8.666,00 a garanzia della sanzione dell'1% stabilita ai sensi dell'art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014.**

Precisiamo a tal proposito che l'articolo di legge posto a garanzia della sanzione pecuniaria ci risulta essere il 38 comma 2 bis e non il 39.

Crediamo quindi che ci sia un refuso, pertanto Vi chiederemmo cortesemente di chiarirci questo aspetto.

### **Risposta 29**

Non c'è nessun errore .

L'art.39 del D.L 90 convertito in Legge 114 /2014 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)recita :  
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

Pertanto, citare la norma che modifica l'art.38 del Codice risulta essere assolutamente corretto.

### **Domanda 30**

AVENDO LA SCRIVENTE IMPRESA ..... ATTESTAZIONE SOA PER LE CATEGORIE:

OG1                    CLASSIFICA VI

OG11                  CLASSIFICA I

POTENDO INCREMENTARE DEL 20%, POSSIAMO PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA, DICHIARANDO DI SUBAPPALTARE LE CATEGORIE OS28 E OS30 NEI LIMITI DI LEGGE?

### **Risposta 30**

ASSOLUTAMENTE NO

L'incremento del 20% non copre la somma di OS30 e OS28.

Il Bando prevede espressamente il principio di equivalenza **della Categoria OG11 con le Categorie OS28-OS30, ma nell'ipotesi prospettata ,poichè l'incremento non copre l'importo complessivo di OS30 e OS28 , la richiesta non è accoglibile.**

**Pertanto , essendo Codesta Spett.le Impresa qualificata in Og11 Classifica 1 , se vuole imputare la OG11 alla OS30 può partecipare , ma dichiarando di subappaltare le lavorazioni della Categoria OS28 con il "subappalto necessario".**

Infatti, nel caso prospettato , Codesta Spett.le Impresa non avrebbe i requisiti completi per la partecipazione alla gara ( mancherebbe la qualificazione nella Categoria OS28).

La suddetta qualificazione ,come specificato dal punto 12 del Bando , può essere acquisita con il ricorso al "subappalto necessario" .Il concorrente potrà presentare apposita dichiarazione di subappalto delle lavorazioni OS28 ,indicando il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti generali e di qualificazione, rendendosi il ricorso al "subappalto necessario" a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (vedasi Consiglio di stato Sez. IV, sentenza n.1224 del 13.3.2014- Consiglio di Stato sez. V 10/2/2015 n. 676). In tal modo viene assicurata la qualificazione del concorrente per l'intero importo dell'appalto .

In tal caso il concorrente è tenuto ad allegare , oltre al proprio, l'apposito Allegato 1 al Bando/Disciplinare sottoscritto da legale rappresentante del subappaltatore ,con indicazione sui requisiti tecnici del subappaltatore .

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere ad ATI verticale con impresa qualificata OS28,o in avvalimento con impresa qualificata OS28.

### **Domanda 31**

1) La necessità dell'inserimento nel sistema AVCPASS del documento di valutazione dei rischi (richiesta al punto 4.3. lett. b) del bando) è superata nel momento in cui, a norma dell'art. 96, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, vi è l'accettazione - da parte del datore di lavoro dell'impresa - del piano di sicurezza e coordinamento nonché la redazione del POS specifico per il cantiere in questione. Per quanto sopra sono a chiederLe se, in sostituzione del DUVR, è possibile inserire nel sistema AVCPASS la dichiarazione di accettazione del PSC e una dichiarazione nella quale l'impresa si impegna a presentare il proprio POS prima dell'inizio dei lavori (come peraltro è obbligatorio fare).

2) Al punto 2.1 del bando si dice che il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo. Mi chiedo, qualora vi fosse discordanza tra le quantità indicate nei computi e quelle effettivamente poste in opera, come si comporterà la Stazione Appaltante in merito al compenso da corrispondere all'impresa.

### **Risposta 31**

Lei fa riferimento ad un adempimento, che correttamente, l'impresa espleta in fase di esecuzione lavori. Noi però chiediamo la Valutazione dei rischi "propria" dell'impresa ( secondo quello che dice la legge regionale Toscana).

Per cui si prega di inserire in AVCPASS quel tipo di documento.

se ci dovessero essere problemi per AVCPASS la può mettere su un CD ed inserirla nella BUSTA A.

Riguardo ad AVCPASS ricordo che, secondo quanto previsto dal Bando, **Considerati i problemi di funzionamento che spesso vengono segnalati, in caso di mancato/parziale caricamento dei suddetti documenti, si procederà alla richiesta di regolarizzazione ( anche per PEC ) in analogia con il soccorso istruttorio previsto per il PASSOE. In caso di mancata regolarizzazione si procede all'esclusione dalla gara ( vedasi Cause di Esclusione Paragrafo 2,punto n) e punto q ) .**

**Considerati inoltre i problemi di funzionamento del sistema Avcpass la stazione appaltante si riserva di verificare i requisiti dei concorrenti secondo le modalità ordinarie ( richiesta diretta agli Enti Certificatori), in maniera da rispettare i principi di celerità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.**

Riguardo al corrispettivo a corpo non sono nè RUP nè tantomeno progettista dei lavori ( o DL ). Mi limito a ricordare che "l'appalto a corpo è quello per cui la determinazione del prezzo, a differenza di quello a misura, avviene con l'individuazione di una somma fissa ed invariabile che è riferita all'opera considerata globalmente e nel suo complesso, anziché nella fissazione di un prezzo calcolato per unità di misura o per categorie di lavoro. Nell'appalto a corpo l'appaltatore sopporta il rischio della quantità. La determinazione a corpo, anziché a misura, del prezzo dell'appalto va correlata non alla determinazione dell'oggetto del contratto, ma soltanto a quella della quota di assunzione di rischio da parte dell'appaltatore in relazione al prezzo determinato (Cons. Stato, sez. II, parere 7 marzo 2001, n. 149 )

Si ritiene inoltre opportuno richiamare una delibera dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che ha espressamente affermato: "il concetto di immodificabilità del prezzo a corpo non è però assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella corrispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche, entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire- Delibera Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25 febbraio 2002, n. 51

Tale posizione è stata sostenuta da parte della suprema Corte di cassazione la quale, in riferimento all'intangibilità del prezzo, ha affermato che il contratto di appalto ha carattere bilaterale, oneroso, ma non aleatorio. Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 8 maggio 2007, n. 10530 che ha affermato: "il principio di immodificabilità del prezzo determinato globalmente, oltre che desumibile dall'art. 1538 c.c. applicabile analogicamente al contratto di appalto, emergerebbe dagli art. 1659 e 1661 c.c., nel senso che, laddove la prima norma precisa che, nel caso di corrispettivo determinato globalmente, l'appaltatore non ha diritto a compenso per variazioni e per le aggiunte, parallelamente deve intendersi l'immodificabilità del prezzo per eventuali

diminuzioni, e nel senso che laddove la seconda norma riconosce il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori lavori ordinati dal committente, ancorchè il prezzo fosse stato determinato globalmente, introduce solo una specifica deroga al principio dell'immodificabilità del prezzo globalmente determinato.

### **Domanda 32**

- a) a pag 5 del disciplinare si richiede di inserire dei documenti al momento della richiesta del PASSOE a questo proposito si chiede se dato il numero degli attestati dei dipendenti che per poter essere firmati digitalmente dovrebbero essere scansionati :- se in alternativa possono essere inseriti in forma cartacea con dichiarazione conformità nella busta A ;
- b) se relativamente alla documentazione di conferma per l'adeguata formazione debbano essere inseriti tutti gli attestati (es lavori in quota, uso dpi, sicurezza , antincendio, preposti, addetti macchine operatrici ecc) o soltanto la formazione generale
- c) alla FAQ n 9 si risponde che le quote da indicare per ati verticale divisa tra OG1 e OS28+OS30 sono rispettivamente 56,22 e 41,22 escludendo il 2,56 relativo agli oneri di sicurezza. Quindi vorremmo sapere se al punto 44 dell'allegato 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni vadano indicate queste quote oppure debba essere ripartita anche la % degli oneri di sicurezza
- d) a pag 23 del disciplinare punto 6, si chiede se quanto richiesto al presente punto è già assolto con le dichiarazioni dell'allegato 1 domanda di partecipazione o debba essere prodotta ulteriore dichiarazione da inserire in busta a contenente tutto quanto indicato nei punti da a) ad h)
- e) offerta. L'allegato 2 da inserire nella busta B è stato da noi modificato per presentare offerta dell' ATI, duplicando la parte in alto da sotto la dicitura "dichiarazione riepilogativa dell'offerta" fino a "offre"
- f) Inoltre a pag 16 del disciplinare sembrerebbe che in caso di ATI il modello debba essere integrato con impegno al conferimento di mandato collettivo alla capogruppo.Si chiede se possibile visionare allegato fax simile in bianco per conformità a quanto richiesto.

### **Risposta 32**

- a) Sì, in alternativa potete inserirli nella Busta A. Dobbiamo verificare i requisiti. Avcpass è, secondo il bando, il sistema preferenziale per la verifica dei requisiti, ma il Bando non esclude altre modalità di verifica da parte della stazione appaltante.
- b) E' sufficiente la Formazione Generale
- c) Indicate 56,22 e 41,22, secondo la precisazione pubblicata
- d) I due concorrenti in ATI ,presentando entrambe l'Allegato 1 , adempiono a quanto richiesto e partecipano regolarmente alla gara.
- e) Va bene
- f) Il Bando prevede , ai fini della formulazione dell'offerta, la presentazione dell'Allegato 2. Dunque,presentando l'Allegato 2 adeguatamente compilato e firmato dalle componenti l'ATI , la partecipazione è regolare.  
Riguardo alla dicitura a pagina 16 essa, come vedrete, è contenuta al punto 44 dell'Allegato 1. Dunque si conferma che presentando nella Busta B l'Allegato 2 previsto dal Bando ,la partecipazione è regolare.